

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 febbraio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 6.

Norme integrative della legge regionale n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1989, n. 7.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14. Pag. 4

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 18.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 19.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 20.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 21.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 22.

Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente: «Regolamentazione della pesca del corallo». Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 24.

Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42. Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 12.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1987. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 13.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e annesso bilancio pluriennale 1989-1991. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 14.

Art. 53, V comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 di somme stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1988. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 15.

Modificazione della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, modificativa ed integrativa della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1989, n. 16.

Determinazioni per l'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988
Pag. 9

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1989, n. 17.

Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associative e per la gestione di impianti e servizi associativi
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989, n. 18.

Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre
Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989, n. 19.

Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi
Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989, n. 20.

Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo
Pag. 17

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 24.

Aumento per l'anno 1989 della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni
Pag. 19

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 25.

Acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa.
Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 26.

Acquisto di beni immobili tramite partecipazione ai pubblici impianti
Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 27.

Rifinanziamento della legge regionale 7 agosto 1986, n. 44: «Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura»
Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 28.

Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1986, n. 38, concernente interventi per la sostituzione dell'impianto funiviario Chardonnay-Laris in Comune di Champorcher
Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 29.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Disposizioni concernenti il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali.
Pag. 22

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 30.

Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario
Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 31.

Contributo alla fondazione «Mavi Marcoz» per l'effettuazione di un concorso internazionale biennale di pianoforte
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 32.

Adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1989, della misura dell'assegno di riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 33.

Aumento della spesa annua di cui alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, e successive modificazioni, concernente contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 34.

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 - Legge quadro per il turismo.
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 35.

Rifinanziamento per l'esercizio 1989 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come successivamente modificata, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 36.

Aumento, per l'anno 1989, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.
Pag. 27

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 15.

Modificazione della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 concernente: «Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica» e integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 concernente: «Nuove norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»
Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 16.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente: «Disciplina dell'artigianato»
Pag. 29

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 17.

Variatione allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989
Pag. 30

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 6.

Norme integrative della legge regionale n. 9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 98 del 13 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

CON DELIBERAZIONE 995 DEL 10 MAGGIO 1989

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasformazione posti vacanti di infermiere generico

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.

2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità annuali e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.

3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31 dicembre 1985 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma sarà espletato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge regionale n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano anche al profilo professionale farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati, alla data del 31 dicembre 1986 da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 del decreto ministeriale della sanità 30 gennaio 1982 e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento all'organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici.

Art. 3.

Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie di cui all'art. 24, commi 3°, 4° e 5°, della legge regionale n. 9 del 9 aprile 1986 possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecutività del provvedimento del Comitato di gestione di approvazione delle stesse, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 4.

Rettifiche

1. All'art. 24 della legge regionale n. 9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti rettifiche:

comma sesto: leggesi «quarto comma del presente articolo» invece che «terzo comma»;

comma settimo: leggesi «ispettore sanitario» invece che «vice direttore sanitario».

2. All'art. 29 della legge regionale n. 9 del 9 aprile 1986 è apportata la seguente rettifica:

primo comma: leggesi «ove si accerti» invece che «ove si accetti».

Art. 5.

1. In attesa dell'applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 13 del 13 aprile 1988, è inquadrato nel ruolo unico del personale della regione Puglia il personale di ruolo in posizione di comando ai sensi delle leggi n. 386 del 17 agosto 1974, n. 349 del 29 giugno 1977, n. 833 del 23 dicembre 1978, nonché ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, dell'art. 100 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, dell'art. 27 della legge regionale n. 32 del 28 ottobre 1977, dell'art. 39, terzo comma, della legge regionale n. 16 del 13 marzo 1980 ed in servizio presso gli uffici della regione alla data del 30 giugno 1988.

2. L'inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto su domanda dell'interessato, con provvedimento della giunta regionale e con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del relativo provvedimento.

3. La domanda di inquadramento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della regione Puglia, settore personale.

4. L'inquadramento avverrà sulla base delle qualifiche possedute dal personale inquadrando, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale regionale previste dalla legge regionale n. 13 del 13 aprile 1988, anche in sovrannumero.

5. La qualifica e/o livello utile ai fini della equiparazione è quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in via di espletamento alla suddetta data.

6. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge saranno applicati gli istituti giuridici ed economici previsti dalla legge regionale n. 13 del 13 aprile 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 giugno 1989

COLASANTO

89R0602

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1989, n. 7.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 113
del 5 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 è soppresso e sostituito dal seguente: «(Indennità di fine mandato).

1. Ai consiglieri regionali che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonché ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata una indennità di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

2. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo servizio del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.

4. Il consigliere che beneficerà della liquidazione dell'indennità di fine mandato avrà diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.

5. In caso di decesso del consigliere durante l'esercizio del proprio mandato, l'indennità di fine mandato è erogata ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni.

6. L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'ufficio di presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, addì 21 giugno 1989

COLASANTO

89R0659

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 18.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della regione Sardegna n. 20 del 1º giugno 1989)

(Omissis).

89R0607

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 19.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21
del 7 giugno 1989)

(Omissis).

89R0608

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 20.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21
del 7 giugno 1989)

(Omissis).

89R0609

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 21.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21
del 7 giugno 1989)

(Omissis).

89R0610

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 22.**Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 24 del 23 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento dei quadri pubblici operanti in Sardegna, promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata col nome di «Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE S.r.l.)».

2. La società ha come scopo sociale la promozione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca e di formazione, rivolte principalmente ai pubblici amministratori e ai quadri superiori ed intermedi, nelle materie riguardanti l'organizzazione e la gestione della Regione e degli enti ed organismi pubblici della Sardegna.

3. La società si avvale per lo svolgimento dell'attività formativa delle competenze scientifiche e culturali delle Università, particolarmente di quelle sarde, del C.N.R., di altri organismi di ricerca e formazione pubblici e privati, dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La società dovrà avere sede amministrativa a Nuoro. L'attività di ricerca e di formazione potrà svolgersi in sedi diverse.

Art. 2.

1. Alla società può partecipare quale socio fondatore il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ).

2. Le province, i comuni, le comunità montane e le loro associazioni possono aderire alla società in qualità di soci ordinari.

Art. 3.

1. L'atto costitutivo della società è sottoscritto dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale medesima e sentita la Commissione consiliare competente in materia di ordinamento regionale.

2. I rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto — ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile — sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei nominativi.

Art. 4.

1. All'atto della costituzione della società, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale dell'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE S.r.l.) pari a L. 1.000.000.000.

2. L'Amministrazione regionale versa annualmente all'Istituto un contributo per le spese di gestione di L. 700.000.000.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:

(Omissis).

4. Alla relativa spesa per l'anno finanziario 1989, si fa fronte ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento della somma di L. 1.700.000.000 dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.

5. Alla spesa di L. 700.000.000 per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quote del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

6. Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in L. 1.700.000.000 per l'anno 1989 ed in L. 700.000.000 per gli anni successivi, gravano sui capitoli di cui al precedente terzo comma del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 maggio 1989

MELIS

89R0611

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1989, n. 23.**Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, concernente: «Regolamentazione della pesca del corallo».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21 del 7 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, a decorrere dalla data in vigore della presente legge, la pesca del corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la piconza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

2. È vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal precedente comma.

Art. 2.

1. A favore dei pescatori singoli o associati, proprietari di barche attrezzate per la pesca del corallo con i sistemi dell'ingegno o della croce di Sant'Andrea, che negli anni 1988 o 1989 abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, per praticare la pesca del corallo con i predetti sistemi, e che, a seguito dell'entrata in vigore del divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo, intendano acquistare nuove attrezzature di pesca, il contributo di cui all'art. 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato fino al 70 per cento della spesa ammessa.

2. Potranno accedere al beneficio di cui al comma precedente esclusivamente le domande presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 maggio 1989

MELIS

89R0612

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 24.

Norme in materia di personale, modificative ed integrative delle leggi regionali 15 gennaio 1986, n. 6, e 14 novembre 1988, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 21 del 7 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono abrogati.

2. L'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della citata legge regionale n. 6 è disposto — secondo la tabella A di corrispondenza allegata alla presente legge — in relazione alla fascia funzionale di appartenenza al 31 dicembre 1985.

3. L'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale avviene, per il totale dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli, cui sono ammessi, a domanda, gli impiegati dell'Amministrazione regionale inquadrati nella settima qualifica funzionale; i titoli e la loro valutazione sono definiti nella tabella D allegata alla presente legge.

4. L'attribuzione del profilo professionale è disposta tra quelli previsti nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento, tenuto conto dei titoli di studio e della qualifica giuridica rivestita al 31 dicembre 1985.

5. Esaurite le operazioni previste dai precedenti commi, il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di inquadramento mediante procedimenti di mobilità verticale che hanno luogo, nei limiti delle disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinati per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate mediante la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti nelle seguenti tabelle allegate alla presente legge:

nella tabella B per la mobilità sino alla quinta qualifica funzionale;

nella tabella C per la mobilità alle qualifiche funzionali sesta e settima;

nella tabella D per la mobilità alla qualifica funzionale ottava.

6. Ai fini previsti dai precedenti commi terzo e quinto — fermi restando i requisiti della permanenza minima di tre anni nella fascia funzionale di provenienza, e, ove richiesto, del possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale — i requisiti prescritti alla data del 31 dicembre 1985 in relazione ai titoli di studio e/o all'anzianità di servizio sono i seguenti:

diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a otto anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica funzionale;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

diploma di laurea, ovvero anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

diploma di laurea, ovvero appartenenza alla settima qualifica funzionale con anzianità di servizio riconosciuto ai fini giuridici non inferiore ai dodici anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale;

anzianità di servizio non inferiore a sei anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale.

7. Ai fini degli inquadramenti e della mobilità verticale previsti dai precedenti commi sono considerati disponibili i posti che sono vacanti nella qualifica funzionale di accesso o nelle qualifiche funzionali ad essa superiori. Ai medesimi fini non operano i limiti previsti dall'art. 5 della citata legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6.

8. Gli adempimenti concernenti gli inquadramenti, l'attribuzione del profilo professionale e la mobilità verticale, come previsti dal presente articolo, sono disposti, con effetto al 1° gennaio 1986, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Lo stesso Assessore sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, determina i limiti soprannumerari ai contingenti dei profili professionali di cui al precedente quinto comma.

Art. 2.

1. In relazione alle disposizioni contenute nel precedente art. 1, sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193:

il secondo comma del punto 5.1 del capo IV;

il punto 2), lettere a) e b), del capo I delle norme transitorie;

il punto 3), lettere a) e b), del capo I delle norme transitorie;

il punto 3), secondo e terzo alinea della lettera c), del capo I delle norme transitorie;

il punto 3), lettere d), e) ed f), del capo I delle norme transitorie;

l'allegato C), concernente la tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale.

2. Le norme di cui al punto 5.7 del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale devono intendersi applicabili alle ipotesi di mobilità verticale come disciplinate dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

3. Ferme restando le norme di cui al precedente art. 1, sono fatte salve, qualora più favorevoli, le disposizioni previste al punto 1) ed al primo alinea della lettera c) del punto 3) del capo I delle norme transitorie del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale, nonché i provvedimenti amministrativi adottati, in applicazione delle disposizioni medesime, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, sono abrogati.

2. Per il triennio di cui al primo comma dell'art. 2 della citata legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, il personale consegue il transito alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella in cui è inquadrato alla data del 1° gennaio 1988, mediante i procedimenti di mobilità verticale che hanno luogo nei limiti delle disponibilità dei posti di ciascuna qualifica funzionale ed anche in soprannumero ai contingenti numerici determinati per profilo professionale, sulla base di apposite graduatorie formulate secondo le modalità di cui al quinto comma dell'art. 1 della presente legge. Per il transito alla qualifica funzionale dirigenziale si applica, nei limiti dei posti disponibili, la norma relativa ai concorsi interni per titoli di cui al terzo comma del predetto art. 1.

3. Ai procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente comma non sono ammessi gli impiegati che abbiano usufruito dei procedimenti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 1 della presente legge, fatta eccezione per gli impiegati inquadrati nell'ottava qualifica funzionale alla data del 1° gennaio 1988.

4. Ai fini previsti dai precedenti commi — fermo restando, ove richiesto il possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale — i requisiti prescritti alla data del 1° gennaio 1988 in relazione ai titoli di studio e/o all'anzianità di servizio sono i seguenti:

diploma di istruzione secondaria di primo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica funzionale;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

diploma di laurea, ovvero anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica funzionale;

anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale.

5. Ai fini della mobilità verticale prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma settimo dell'art. 1 della presente legge. Gli adempimenti relativi a tale mobilità sono disposti, con effetto dal 1° gennaio 1988, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale. Lo stesso Assessore, sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, determina i limiti soprannumerari ai contingenti dei profili professionali di cui al precedente secondo comma.

6. Relativamente al triennio indicato al primo comma dell'art. 2 della citata legge regionale n. 42, le disposizioni del presente articolo sono estese al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, riconoscendosi ai fini previsti in detto articolo il servizio valutato ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della predetta legge regionale n. 13/1986 e fermo restando l'inquadramento del personale medesimo nel predetto ruolo.

Art. 4.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, i concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale ed il personale di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13, che alla data del 1° gennaio 1986:

a) siano inquadrati nella quinta qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto precedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;

b) siano inquadrati nella sesta qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni, per l'accesso alla settima qualifica funzionale.

2. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali è disposto, nel rispetto delle disponibilità dei posti vacanti al termine dei procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente art. 3, nel limite massimo del cinque per cento delle dotazioni organiche delle qualifiche stesse.

3. I concorsi interni sono banditi entro la data del 31 dicembre 1989, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di indizione dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989.

Art. 5.

1. L'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, è abrogato.

2. Per l'espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e fermi comunque restando i requisiti precritti a norma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie d'esame, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Art. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione di cui all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo, provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme della predetta legge regionale n. 6, della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 e della presente legge.

2. In relazione alla loro specialità, fermi restando i punteggi da attribuire ai titoli concernenti l'anzianità ed i titoli di studio, gli enti predetti possono stabilire specifici, diversi punteggi, per quanto riguarda i rimanenti titoli delle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è sostituito come segue:

«Nei casi in cui l'Amministrazione, in virtù di quanto disposto al primo comma o a seguito di deliberazione della Giunta regionale negli altri casi, sia rappresentata in giudizio dagli avvocati e procuratori del servizio legislativo, i diritti e gli onorari relativi a controversie il cui esito non comporti soccombenza per l'Amministrazione, definite con sentenze, ordinanze o transazioni, spettano ai medesimi professionisti legali nelle misure rispettivamente stabilite dall'art. 21, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle diverse fattispecie ivi contemplate.

La ripartizione fra gli aventi diritto sarà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 8.

1. Nella legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dopo l'art. 27 è istituito il seguente:

«Art. 27-bis. - Il personale con almeno quindici anni di iscrizione al Fondo può chiedere, in costanza del rapporto di impiego, una anticipazione non superiore all'ottanta per cento sulla indennità di anzianità cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente, entro i limiti del dieci per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del quattro per cento del numero totale del personale in servizio iscritto al Fondo.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

b) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari documentati dalle competenti strutture pubbliche.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di impiego e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Il Comitato amministrativo del Fondo delibera i criteri per la erogazione dell'anticipazione al fine di determinare la graduatoria degli aventi titolo ed assicurare la erogazione stessa nel corso dell'anno di competenza a norma del secondo comma».

Art. 9.

1. L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 giugno 1989

MELIS

TABELLA A

Tabella di corrispondenza tra le fasce funzionali di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della presente legge.

Fascia funzionale	Qualifica funzionale
I	III
II	III
III	IV
IV	V
V	VI
VI	VII

TABELLA B

Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, per il transito sino alla quinta qualifica funzionale.

a) Anzianità di servizio (sino ad un massimo di punti 20):

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza, punti per anno 0,75.

b) Titoli di studio (sino ad un massimo di punti 10):

possesso di diploma di scuola media superiore, punti 2;

diploma di scuola media inferiore prescritto per la qualifica, fino a punti 8 da attribuire come in appresso:

per la votazione minima, punti 6;

per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,50.

Ai fini predetti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati e qualora la votazione sia stata espressa con i giudizi di sufficiente, buono, distinto e ottimo la corrispondenza è definita come segue:

sufficiente, 6;

buono, 7;

distinto, 8;

ottimo, 10.

TABELLA C

Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima.

a) Anzianità di servizio (sino ad un massimo di punti 20):

per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza, punti per anno 0,75.

b) Curriculum formativo e professionale (sino a un massimo di punti 20):

I - Titoli accademici e di studio (sino a un massimo di punti 16):

sino a punti 8 per diploma di laurea, da attribuire come appresso: per la votazione riportata sino a 99, punti 5,60; per ogni voto superiore, punti 0,20; per la votazione di 110 e lode, punti 8;

sino a punti 6 per il diploma di scuola media superiore da attribuire come appresso: per la votazione minima, punti 4; per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,25. Ai fini predetti, il punteggio della votazione va ricondotto in decimi; e qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati;

punti 0,50 per ciascuna abilitazione all'esercizio di una professione ovvero, all'insegnamento in materie attinenti alla competenza dell'Amministrazione;

punti 0,30 per ogni borsa di studio e punti 0,50 per ogni contratto di ricerca, sino ad un massimo di punti 1.

II - Titoli di vincitore o idoneo in concorsi pubblici per esami (fino a un massimo di 5 punti e di 3 concorsi) per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita:

punti 2,00 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso Amministrazioni diverse;

punti 0,80 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

punti 0,60 al vincitore del concorso con sola prova orale presso Amministrazioni diverse.

Il punteggio da attribuirsi alle idoneità, con le modalità sopra dette, è ridotto al 30 per cento rispetto a quello previsto per il vincitore.

III - Qualificazioni, specializzazioni e corsi, in materie attinenti alla competenza dell'Amministrazione regionale (fino ad un massimo di punti 4):

a) per ciascun titolo di qualificazione e di specializzazione conseguito con esame presso Università, scuole, istituti, enti o altre strutture abilitate:

punti 0,30 con frequenza fino a un mese;

punti 0,40 con frequenza fino a tre mesi;

punti 0,60 con frequenza fino a sei mesi;

punti 0,80 con frequenza fino a nove mesi;

punti 1,00 con frequenza fino a un anno;

punti 1,20 con frequenza superiore a un anno;

b) per le attività di partecipazione a corsi fino a un massimo di 10 corsi:

punti 0,20 per ciascuna attività di assistente in corsi universitari;

punti 0,15 per ciascuna attività di docente in altri corsi.

TABELLA D

Tabella di valutazione dei titoli per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale mediante concorso interno, e per il transito all'ottava qualifica funzionale mediante procedimenti di mobilità verticale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge.

a) Anzianità di servizio (sino ad un massimo di punti 15):

punti 0,75 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza.

b) Funzioni di direzione (sino ad un massimo di punti 25), da assegnarsi in relazione al periodo di tempo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come in appresso:

punti 3,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per le funzioni di segretario generale o coordinatore generale della Presidenza della Giunta, direttore della ragioneria, direttore dei servizi o coordinatore generale di assessorato, direttore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, capo di gabinetto della Presidenza della Giunta;

punti 2,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una divisione o di strutture organizzative corrispondenti ai servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;

punti 1,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una sezione o di strutture organizzative corrispondenti ai settori di cui all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda.

c) Titoli accademici e di studio (sino ad un massimo di punti 10):

punti 6 per diploma di laurea da attribuirsi come in appresso:

con votazione da 67 a 85: punti 1,50;

con votazione da 86 a 90: punti 2;

con votazione da 91 a 95: punti 3;

con votazione da 96 a 100: punti 4;

per ogni voto superiore a 100: punti 0,15;

per la votazione di 110 e lode: punti 6;

punti 2 per l'abilitazione, conseguita con esame, all'esercizio di una professione;

punti 0,50 per ogni borsa di studio di durata almeno annuale, sino ad un massimo di 2 punti.

d) Concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita (sino ad un massimo di punti 5):

punti 2 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;

punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso Amministrazioni diverse;

punti 0,50 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza.

89R0613

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 12.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 18 del 3 maggio 1989)

(Omissis).

89R0618

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 13.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e annesso bilancio pluriennale 1989-1991.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 18 del 3 maggio 1989)

(Omissis).

89R0619

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 14.

Art. 53, V comma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 di somme stanziante a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1988.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 18 del 3 maggio 1989)

(Omissis).

89R0620

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1989, n. 15.

Modificazione della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, modificativa ed integrativa della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 19 del 10 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alla copertura dei nuovi posti di collaboratore professionale, istituiti con la presente legge, si provvede mediante l'espletamento di concorsi, per titoli ed esami, riservati al personale di ruolo in servizio, nella qualifica di esecutore, alla data del 31 dicembre 1985.

2. Alla copertura dei posti vacanti di operatore si provvede mediante l'espletamento di un concorso, per titoli ed esami, riservati al personale di ruolo in servizio nella qualifica di ausiliario, alla data di cui al comma 1».

2. Nel terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 1 e 2».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2° maggio 1989

MANDARINI

89R0621

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1989, n. 16.

Determinazioni per l'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia, colpite dal sisma del dicembre 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 25 del 21 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Umbria contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre gli interventi per l'espletamento di tale attività che possono consistere in:

- a) collaborazione tecnica;
- b) fornitura di opere, beni e servizi;
- c) sussidi in denaro.

3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme riportate nel precedente comma è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 consistono principalmente nella concessione in uso, a titolo gratuito, dei prefabbricati di proprietà della Regione, da posizionare nel territorio armeno, già utilizzati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito in passato l'Umbria e attualmente non necessari.

Art. 3.

1. Per i fini indicati dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da fare affluire su apposito conto corrente.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio regionale dell'esercizio 1989, la spesa di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2881 — di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto, denominato: «Provvidenze a favore delle popolazioni dell'Armenia, colpite dal sisma del dicembre 1988».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 giugno 1989

MANDARINI

89R0622

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1989, n. 17.

Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associative e per la gestione di impianti e servizi associativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 25 del 21 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

IIA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

IIA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1.

Finalità

1. In conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei relativi piani di settore in agricoltura, la presente legge regola gli interventi della Regione Umbria nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione delle aziende e per la gestione di impianti e servizi associativi.

TITOLO I

CREDITO AGEVOLATO PER LA CONDUZIONE DELLE AZIENDE SINGOLE ED ASSOCIATE

Art. 2.

Modalità d'intervento

1. La Regione concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari, di durata non superiore a dodici mesi, per la conduzione di terreni a fini produttivi, autorizzati dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria a favore degli imprenditori agricoli singoli e associati.

2. La misura del concorso è determinata tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) condizioni in cui l'azienda opera determinanti quote di concorso maggiori per le aziende insediate in zone caratterizzate da scarsità di risorse e da accentuati disagi naturali e che praticano coltivazioni a basso valore di produzione per unità di superficie investita;

b) esercizio di attività zootecnica, con un carico di bestiame non inferiore a 0,3 capi bovini adulti (U.B.A.), o equivalenti, per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.), determinate quote di concorso differenziate in funzione dei tempi necessari per conseguire i ricavi e del tipo di allevamento;

c) forma di conduzione dell'impresa determinante quote di concorso maggiori per le aziende a conduzione familiare diretto-coltivatrice con giovani impiegati a tempo pieno e per le associazioni costituite per la conduzione unita di più aziende appartenenti a ditte catastali diverse;

d) presenza di un piano di miglioramento aziendale in corso di realizzazione determinate quote di concorso maggiori in relazione all'impegno finanziario comportato dal piano;

e) adesione dell'azienda a cooperative agricole o ad associazioni di produttori costituite ai sensi della vigente legislazione in materia.

3. L'importo del prestito da concedere è determinato in base a parametri unitari indicativi delle anticipazioni finanziarie necessarie per le singole colture in presenza di razionali tecniche agronomiche annualmente aggiornati, su proposta dell'E.S.A.U., qualora intervengano variazioni nel costo dei mezzi tecnici non inferiori al 15 per cento.

4. Qualora le produzioni foraggere vengano reimpiegate in azienda, tutte o in parte, per allevamenti a stabulazione fissa o semibrada, il prestito concedibile per le relative superfici è aumentato fino al trenta per cento. Per le superfici a mais, da granella, la maggiorazione si applica sempreché la quantità di tale prodotto reimpiegata nell'allevamento superi il 50 per cento della produzione totale.

5. L'importo dei prestiti, oltre lire 20.000.000 non può essere superiore all'ottanta per cento del fabbisogno finanziario con eccezione per i prestiti fino a L. 25.000.000 il cui importo resta fissato in L. 20.000.000.

6. I prestiti di cui al primo comma, salvo le eccezioni previste all'ottavo comma, sono concessi per importi annuali non eccedenti:

a) L. 40.000.000 alle aziende singole;

b) L. 150.000.000 alle associazioni costituite per la conduzione unita di almeno tre aziende appartenenti a ditte catastali diverse e agli Enti che gestiscono direttamente aziende agricole;

c) L. 80.000.000 alle aziende condotte unitariamente da almeno i due terzi delle persone cointestatari della stessa ditta catastale.

7. Non sono ammessi al concorso regionale prestiti di importo non inferiore a lire 3.000.000.

8. A favore di aziende che dimostrino di trovarsi in particolari situazioni di difficoltà economiche e finanziarie — connesse con l'esecuzione di opere necessarie per adeguare alle realtà di mercato le strutture e gli impianti aziendali o derivanti dalla necessità di ripristinare l'efficienza delle imprese danneggiate nelle strutture, negli impianti, nelle scorte e nelle produzioni da calamità naturali o comunque per effetto di cause imprevedibili ed inevitabili — l'E.S.A.U., previo parere favorevole della Giunta regionale può autorizzare la concessione del concorso sui prestiti di cui al primo comma, il cui importo è determinato con le modalità indicate al terzo e quarto comma senza applicare le limitazioni di cui al quinto e sesto comma e concedendo altresì il concorso regionale nella misura massima prevista per le zone in cui le aziende operano.

9. I prestiti di cui al comma precedente sono concedibili alle stesse aziende finché ne sussista la necessità medesima, comunque per non più di tre anni — salvo motivata deroga autorizzata dalla Giunta regionale qualora permangano condizioni, di obiettive difficoltà finanziarie — e non sono cumulabili per la stessa annata agraria previsti al primo comma.

Art. 3.

Presentazione e definizione delle domande - gradualità

1. Le domande per l'ottenimento dei prestiti previsti al primo comma dell'articolo 2 sono presentate all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, in triplice copia, dal 1° aprile al 30 giugno antecedenti l'annata agraria cui i prestiti si riferiscono. L'Ente provvede ad inviare copia di ogni domanda all'Istituto di credito indicato dall'interessato.

2. L'Ente determina per ciascuna domanda l'importo da autorizzare e la misura del concorso negli interessi in base a parametri e coefficienti connessi alla valutazione dei requisiti e degli elementi individuati all'art. 2 e determinati ai sensi del successivo art. 18.

3. Entro il 30 settembre, l'Ente forma la graduatoria delle domande secondo le direttive emanata dalla Giunta regionale ai sensi del punto b) del secondo comma dell'art. 18.

4. Le domande per i prestiti di cui all'ottavo comma dell'art. 2 possono essere presentate in ogni periodo dell'anno.

Art. 4.

Emissione dei provvedimenti di concessione - erogazione dei prestiti

1. L'Ente emette i provvedimenti di concessione delle agevolazioni creditizie in base alla graduatoria, fino alla concorrenza degli stanziamenti disponibili.

2. I provvedimenti indicano il tasso del concorso regionale e quello agevolato in funzione del tasso di riferimento vigente, per il credito agrario di esercizio, alla data della concessione. Il tasso del concorso è arrotondato, se necessario, al quarto di punto superiore.

3. I provvedimenti di concessione devono pervenire agli Istituti ed Enti autorizzati al credito agrario di esercizio, convenzionati con la Regione Umbria, entro il 30 novembre successivo al termine stabilito per la formazione della graduatoria.

4. I prestiti, di norma, sono erogati dagli Istituti ed Enti suddetti entro il 28 febbraio dell'annata agraria alla quale i prestiti stessi si riferiscono e scadranno, in ogni caso, in data non posteriore al 28 febbraio dell'anno successivo.

5. Qualora si tratti di prestiti in natura, erogati dagli Enti a ciò autorizzati, sono consentite, a fronte di uno stesso provvedimento di concessione, erogazioni parziali, ferma restando per ciascuna frazione di prestito la durata massima di dodici mesi e la scadenza in data non posteriore al 28 febbraio dell'anno che segue quello della campagna di riferimento.

6. I provvedimenti di concessione dei prestiti di cui all'ottavo comma dell'art. 2 sono emessi, nei limiti dello stanziamento appositamente disposto, entro 10 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

Art. 5.

Modalità di perfezionamento delle operazioni di prestito

1. Le operazioni di prestito sono perfezionate da istituti ed Enti mediante rilascio di cambiale agraria di importo comprensivo del capitale e dei relativi interessi o mediante apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal beneficiario.

TITOLO II

CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA ORGANISMI ASSOCIATIVI

Art. 6.

Modalità di intervento

1. Per il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo in agricoltura, la Regione agevola l'accesso al credito concorrendo nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari, di durata non superiore a dodici mesi, destinati alla:

a) gestione di aziende agricole da parte di organismi associativi che conducono terreni propri o conferiti dai soci o comunque posseduti in base ad altro legittimo titolo;

b) gestione di stalle sociali;

c) gestione di impianti sociali per la produzione di funghi, per l'allevamento di api e per l'acquacoltura;

d) gestione di impianti sociali per la raccolta, conservazione, lavorazione, prima trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

e) gestione di cooperative per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi tecnici e di servizi alle aziende associate limitatamente alle spese di amministrazione;

f) corresponsione di anticipi ai soci conferenti.

2. I provvedimenti di concessione del concorso negli interessi sono emanati dall'Ente ad intervenuta esecutività delle relative deliberazioni ed a seguito del conseguimento del parere favorevole della giunta regionale ove espressamente previsto. Per i prestiti di conduzione di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma di importo superiore a lire 200.000.000 deve essere richiesto il parere alla Giunta regionale.

Art. 7.

Requisiti degli organismi associativi

1. Sono ammessi al beneficio del concorso regionale gli organismi associativi iscritti nel registro prefettizio — sezione cooperazione agricola — e nello schedario della cooperazione in possesso dei requisiti mutualistici di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché quelli cooperativi regolati da leggi speciali e quelli che perseguono per statuto le stesse finalità degli organismi cooperativi.

2. Gli statuti devono prevedere:

a) l'obbligo del conferimento, che di norma deve essere totale, da parte dei soci delle produzioni agricole e zootecniche oggetto di lavorazione e/o trasformazione nell'impianto sociale nonché la previsione di collocamento diverso delle produzioni eccedenti la potenzialità dell'impianto stesso, salvo motivate deroghe e fatta comunque eccezione per gli organismi associativi regolati da leggi speciali;

b) la liquidazione del prezzo del prodotto conferito o la ripartizione degli utili in base ai risultati delle gestioni con conseguente conguaglio positivo o negativo degli acconti eventualmente erogati.

3. La concessione del concorso è subordinata all'osservanza dei suddetti obblighi statutari, nonché per gli organismi associativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici alla condizione che almeno il cinquanta per cento dei prodotti lavorati provengono normalmente e in modo continuativo dalle aziende dei soci, così come previsto dal terzo comma dell'art. 7 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

4. La concessione del concorso sui prestiti di cui alle lettere a), b), c), ed f) dell'art. 6 è altresì subordinata, a partire dalla campagna di lavorazione e commercializzazione 1989-90, alla condizione che il capitale sociale sottoscritto, sommato agli apporti dei soci in conto finanziamento attività, non sia inferiore al venti per cento dell'importo del prestito agevolato determinato con le modalità indicate agli articoli 8, 9 e 12.

Art. 8.

Prestiti per la conduzione di aziende agricole, di stalle ed altri impianti sociali

1. Il concorso sui prestiti di cui alle lettere a), b) c) del primo comma dell'articolo 6 è concesso agli organismi associativi per la conduzione di:

a) terreni posseduti in proprio o conferiti dai soci o comunque posseduti in base ad altro legittimo titolo. Il prestito è comprensivo delle spese per anticipazioni culturali e, ove esistano allevamenti, per il mantenimento degli stessi, tenuto conto della durata dei cicli produttivi propri delle specie allevate. Nel caso di conduzione di terreni con annessi allevamenti, dall'ammontare del prestito concedibile per il bestiame va detratto l'importo ammissibile per le superfici coltivate a foraggi;

b) stalle sociali per l'allevamento del bestiame, di cui almeno il cinquanta per cento, è conferito dai soci, e/o che utilizzano foraggi prodotti dalle aziende associate, nonché cooperative costituite da altri lavoratori agricoli che gestiscono comunque allevamenti zootecnici;

c) impianti sociali per la produzione di funghi, per l'allevamento di api e per l'acquacoltura.

2. L'importo dei prestiti di cui al primo comma è quello risultante dall'applicazione dei parametri indicativi delle anticipazioni finanziarie necessarie per le singole colture e tipi di allevamento.

3. La misura del concorso da accordare è quella massima concedibile per le zone in cui gli organismi associativi operano.

4. Le domande per l'ottenimento dei prestiti sono inviate all'E.S.A.U., in triplice copia — di cui una rimessa dall'Ente all'Istituto di credito indicato dal richiedente — nel periodo 1° maggio-31 luglio dell'anno che precede la campagna cui le richieste si riferiscono.

5. I provvedimenti concessivi emessi dall'Ente devono pervenire agli Istituti entro il 31 ottobre successivo e i relativi prestiti sono, di norma, erogati entro il 31 dicembre dello stesso anno.

6. Le operazioni sono perfezionate dagli istituti di credito secondo quanto previsto all'articolo 5.

Art. 9.

Prestiti per la gestione di impianti sociali per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici

1. Agli organismi associativi indicati all'articolo 7 che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici è concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 26 di importo non superiore all'ottanta per cento di quello determinato in base ai costi per unità di prodotto sostenuti per le operazioni suddette e risultanti dai conti economici. Qualora detti costi siano superiori a quelli predeterminati dalla Giunta regionale, l'importo del prestito è commisurato a questi ultimi.

2. Nella determinazione dell'importo del prestito si tiene conto del numero dei cicli conferimento/vendita o lavorazione/vendita effettuabili nel corso di dodici mesi.

3. La misura del concorso da accordare è quella massima concedibile per le zone nelle quali gli impianti operano.

4. Nell'impianto del prestito può essere ricompresa anche a quota di quello della precedente campagna di lavorazione, relativa ai quantitativi di prodotto, non inferiore al quindici per cento del totale, invenduto alla data di erogazione del finanziamento. La sussistenza della condizione alla data suddetta è oggetto di apposita dichiarazione rilasciata all'Istituto erogatore, di cui una copia è inviata all'E.S.A.U.

La Giunta regionale con proprio atto indica, per i diversi tipi di impianti di trasformazione, i termini entro i quali le richieste devono essere presentate all'Ente, nonché le date entro le quali i prestiti devono essere erogati al fine di rendere disponibile, in tempo utile per l'inizio della campagna di lavorazione, le somme concesse.

6. I prestiti di cui al presente articolo sono perfezionati con le seguenti modalità:

a) quelli destinati ad impianti che effettuano più cicli di lavorazione nel corso dell'anno, mediante rilascio di cambiale agraria comprensiva del capitale e dei relativi interessi o mediante apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal beneficiario;

b) quelli destinati ad impianti che effettuano un unico ciclo annuale, esclusivamente mediante apertura di conto corrente agrario, sul quale sono effettuati prelevamenti fino alla concorrenza dell'importo concesso a prestito. In tale ipotesi, gli organismi associativi provvedono, con cadenza almeno bimestrale al versamento in conto corrente delle quote di prestito riferite ai quantitativi di prodotto venduti nel periodo corrispondente e per i quali è stato incassato il relativo importo, inviando all'E.S.A.U. apposita dichiarazione contenente i dati relativi al versamento effettuato. Il mancato versamento delle quote comporta la decadenza dai benefici concessi e l'esclusione dalla agevolazione creditizia per l'anno successivo.

Art. 10.

Prestiti per la gestione di cooperative di servizi

1. Per il sostegno della attività svolta dalle cooperative agricole costituite per la fornitura di mezzi tecnici e di servizi esclusivamente alle aziende dei soci, è concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti annuali di esercizio di cui alla lett. e) del primo comma dell'articolo 6, l'importo determinato in base alle spese di amministrazione rilevate dal bilancio sociale.

2. La misura del concorso negli interessi da concedere è pari all'ottanta per cento di quella massima prevista per la zona in cui opera la cooperativa richiedente il prestito.

3. La domanda può essere presentata all'E.S.A.U. in ogni periodo dell'anno in triplice copia di cui una viene trasmessa all'Istituto di credito indicato dal richiedente. Per il perfezionamento dell'operazione valgono le modalità previste all'articolo 5.

Art. 11.

Prestiti integrativi

1. A favore degli organismi associativi considerati dalla presente legge, l'E.S.A.U. può concedere, previo parere favorevole della Giunta regionale, il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti integrativi di quelli autorizzati ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 dimostratisi inadeguati rispetto agli scopi inizialmente prevedibili.

2. Le domande sono corredate da una relazione illustrativa dei motivi che rendono indispensabile il prestito integrativo nonché, qualora necessario, dell'impegno finanziario dei soci a sostegno dell'operazione.

3. La misura del concorso da applicare ai prestiti è quella massima prevista per le zone in cui gli organismi associativi operano.

Art. 12.

Prestiti per le anticipazioni sui prodotti conferiti dai soci degli organismi associativi

1. Per la corresponsione di anticipi ai soci conferenti, è concesso, previo parere favorevole della Giunta regionale, il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio annuali di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 6 di importo pari al settantacinque per cento del valore di mercato dei prodotti consegnati, risultante dalle mercuriali delle Camere di commercio delle provincie in cui operano gli organismi richiedenti e tenendo conto del numero dei cicli conferimento/vendita o lavorazione/vendita effettuabili nel corso dei dodici mesi.

2. Ai prestiti suddetti sono ammessi:

a) gli organismi associativi che gestiscono impianti di lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per i quali si riscontrano cicli di conferimento/vendita del prodotto lavorato di durata non inferiore a sessanta giorni;

b) gli organismi associativi che gestiscono stalle sociali per l'allevamento di bestiame, conferito dai soci o che utilizzano foraggi prodotti dalle aziende associate. Qualora sia in corso o sia stato richiesto un prestito di conduzione ai sensi del primo comma, lettera b), dell'art. 8, il prestito di cui al presente articolo non è concedibile per il foraggio conferito.

3. La misura del concorso negli interessi è determinata con gli stessi criteri previsti di cui agli articoli 8 e 9.

4. Per quanto riguarda la presentazione delle domande, l'emissione dei provvedimenti di concessione, i tempi di erogazione, le modalità di perfezionamento delle operazioni e il rimborso frazionato dei prestiti valgono le disposizioni innanzi stabilite per la concessione di prestiti di conduzione a seconda dei comparti economici di operatività.

5. La corresponsione degli acconti ai soci deve avvenire entro trenta giorni dall'erogazione del prestito. Entro i successivi trenta giorni deve essere inviato all'E.S.A.U., l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione degli importi corrisposti.

Art. 13.

Agevolazioni creditizie per la difesa economica delle produzioni e per la promozione dei conferimenti agli impianti sociali

1. Per una migliore difesa economica delle produzioni e per la promozione dei conferimenti agli impianti sociali, a favore delle cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonché degli enti autorizzati alla gestione di ammassi volontari, è concesso un contributo sugli interessi relativi al finanziamento a tasso non superiore a quello di riferimento e di durata non superiore a dodici mesi, appositamente contrattati per la corresponsione di acconti sui prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli.

2. La misura del contributo non può essere superiore a quella accordata sui prestiti per la corresponsione di anticipi ai soci conferenti agli impianti che operano negli stessi comparti produttivi.

3. Il contributo è erogato dietro presentazione degli estratti dei conti correnti bancari utilizzati per la finalità suddetta corredate da elenchi nominativi relativi agli acconti corrisposti ai conferenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14.

Tasso globale - tasso agevolato - concorso regionale - fondo interbancario di garanzia

1. Alle operazioni di prestito previste dalla presente legge si applicano, per quanto riguarda il tasso globale da praticare ed il calcolo del concorso sul pagamento degli interessi, le disposizioni dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni.

2. La misura del concorso regionale da corrispondere agli istituti ed enti non può essere superiore rispettivamente a quella indicata nei relativi provvedimenti di concessione.

3. Il tasso agevolato a carico dei beneficiari non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalle vigenti disposizioni in materia per le zone in cui le aziende operano.

4. Ai fini dell'intervento del Fondo interbancario di garanzia valgono le disposizioni vigenti in materia.

Art. 15.

Ripartizione delle disponibilità riservate ai prestiti di conduzione a favore degli organismi associativi e per le anticipazioni ai soci conferenti

1. Per la concessione dei prestiti di conduzione, nonché di quelli destinati alla corresponsione di anticipi ai soci conferenti, l'E.S.A.U. ripartisce annualmente le complessive disponibilità tra i diversi comparti produttivi di appartenenza dei richiedenti, allo scopo di assicurare ad ogni comparto adeguata assistenza finanziaria.

2. L'Ente provvede ad apportare, sempre nell'ambito delle disponibilità complessive, variazioni alle ripartizioni effettuate, qualora ne ricorra l'opportunità.

Art. 16.

*Attribuzioni all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria
- abrogazione precedenti disposizioni*

1. Le funzioni connesse all'attuazione degli interventi creditizi previsti dalla presente legge, sono affidate all'E.S.A.U. ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto regionale e della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 e successive modificazioni.

2. Allo stesso Ente sono trasferiti gli stanziamenti di spesa autorizzati per le suddette finalità, sulla base di apposita richiesta corredata dalla dimostrazione del fabbisogno. L'Ente provvede alle relative variazioni di bilancio con le procedure di cui alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 50.

3. Entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Ente è tenuto ad inviare alla Giunta regionale il rendiconto finanziario corredata da una dettagliata relazione illustrativa degli interventi effettuati.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni altra disposizione concernente l'affidamento di compiti e funzioni amministrative all'E.S.A.U. in materia di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5.

Art. 17.

Non cumulabilità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sui prestiti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità dalla normativa statale, regionale o comunitaria in materia.

Art. 18.

*Determinazione degli elementi di valutazione
Direttive di applicazione - Convenzione
con Istituti ed Enti*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina la misura del concorso negli interessi sui prestiti concessi ai sensi della presente legge in funzione degli elementi di valutazione di cui al secondo comma dell'art. 2.

2. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare emana direttive all'E.S.A.U. in ordine a:

a) modalità e termini per la presentazione delle domande ove non previsti dagli articoli precedenti;

b) criteri e procedure per la istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria;

c) modalità di rendicontazione degli interventi da parte dell'E.S.A.U.;

d) parametri indicativi delle spese necessarie per le singole colture e allevamenti nonché dei costi di lavorazione dei prodotti conferiti agli impianti sociali;

e) modalità di rendicontazione degli interventi da parte dell'E.S.A.U.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi la Giunta è autorizzata a stipulare convenzioni con gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario di esercizio.

Art. 19.

*Norma transitoria
Abrogazione precedente normativa*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30; 24 aprile 1975, n. 23 limitatamente all'articolo 1; 14 gennaio 1977, n. 5 limitatamente all'articolo 30; 10 agosto 1977, n. 43; 23 giugno 1978, n. 27; 24 aprile 1979, n. 17 limitatamente all'articolo 4; 4 giugno 1981, n. 24.

3. Per le procedure relative alle agevolazioni creditizie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente alla data di presentazione della domanda.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, nel bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989 sono iscritti, per memoria, i seguenti capitoli di spesa:

a) relativamente agli interventi di cui all'art. 2, il capitolo 3895 denominato «Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per la conduzione delle aziende singole ed associate»;

b) relativamente agli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10; il capitolo 3896 denominato «Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione a favore delle cooperative ed altre associazioni che gestiscono aziende agricole e stalle sociali, impianti di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nonché servizi utili alle aziende dei soci»;

c) relativamente agli interventi di cui all'articolo 12, il capitolo 3897 denominato «Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agli organismi associativi per la corresponsione di anticipi sui prodotti conferiti»;

d) relativamente agli interventi di cui all'articolo 13, il capitolo 3898 denominato «Agevolazioni creditizie per la difesa economica delle produzioni e per la promozione dei conferimenti agli impianti cooperativi».

La determinazione dell'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà effettuata annualmente con legge di bilancio o di variazione dello stesso a norma di quanto previsto dall'articolo 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 giugno 1989

MANDARINI

89A0623

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989, n. 18.

Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 26 del 28 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», le presenti norme disciplinano l'esercizio delle professioni di guida escursionistica, di guida speleologica e di guida equestre nella regione Umbria.

Art. 2.

Definizione delle attività

1. È guida escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in escursioni all'aria aperta anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, affrontando difficoltà di percorso non superiori al secondo grado, ed assicurando la necessaria assistenza tecnica, al di fuori delle attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante «ordinamento della professione di guida alpina».

2. È guida speleologica chi, per professione, accompagna, persone singole o gruppi di persone nelle esplorazioni di grotte, anfratti sotterranei e cavità naturali, assicurando la necessaria assistenza tecnica e le cognizioni speleologiche nel corso dell'escursione.

3. È guida equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

Art. 3.

Licenza per l'esercizio della professione

1. Le attività professionali di guida escursionistica, di guida speleologica e di guida equestre possono essere esercitate, nel territorio della regione dell'Umbria, subordinatamente al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La licenza viene rilasciata a chi residente in un comune dell'Umbria, abbia conseguito l'attestato di abilitazione di cui all'art. 5.

3. Essa deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché luogo di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato di abilitazione per l'esercizio della professione;

c) lingua estera per la quale sia stata eventualmente concessa l'abilitazione.

4. La licenza è rinnovata annualmente, dietro domanda dell'interessato, da presentarsi prima della data di scadenza, corredata del certificato medico di idoneità fisica di cui all'art. 5, lettera f) di data non anteriore a trenta giorni.

5. Il rilascio di ciascuna licenza, come pure ogni valutazione, sospensione e revoca, deve essere immediatamente comunicata dal Comune alla Regione, Ufficio turismo-industria alberghiera.

Art. 4.

Esenzioni dall'obbligo della licenza

1. È esentato dall'obbligo di munirsi della licenza:

a) chi svolge senza compenso le attività di cui alla presente legge in favore di soci ed assistiti degli enti di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

b) chi svolge attività speleologica, escursionistica o equestre nell'ambito del C.A.I. e della F.I.S.E. ovvero di circoli ed associazioni a carattere sportivo, nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, ivi compresa quella di istruzione e tirocinio.

Art. 5.

Abilitazione tecnico-professionale

1. Il rilascio della licenza da parte del Comune è subordinato al conseguimento della abilitazione tecnico-professionale, che viene rilasciata in seguito ad apposita sessione di esami, organizzata periodicamente dalla regione dell'Umbria, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

2. A detta sessione di esami può prendere parte qualsiasi persona in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di Stato membro della C.E.E.;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) titolo di studio di scuola secondaria superiore o equipollente;

e) attestato di partecipazione, con esito positivo, a corsi di qualificazione in escursionismo, speleologia o equitazione organizzati dagli enti e associazioni nazionali competenti, anche ai sensi dell'art. 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, ovvero organizzati o riconosciuti dalle Regioni;

f) idoneità fisica allo svolgimento della specifica professione, attestata da apposito certificato di medico sportivo.

3. Per i cittadini degli altri Paesi della C.E.E. l'attestato di cui alla lettera e) è sostituito da idonea certificazione di positiva partecipazione a corsi di qualificazione organizzati da enti o associazioni corrispondenti.

4. La sessione di esami comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, tesi ad accertare la conoscenza e la padronanza delle tecniche, dei compiti e delle metodologie propri della professione.

5. La sessione medesima è integrata, facoltativamente, da un colloquio in una o più lingue estere — scelte tra quelle elencate alla lettera c) dell'art. 4 del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 — che ne accerti la padronanza da parte del candidato che ne faccia richiesta all'atto della domanda d'esame.

6. Le prove d'esame di cui ai commi precedenti sono indette con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6.

Corsi di formazione

1. La Regione dell'Umbria, nel quadro delle attività formative annuali di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, può organizzare corsi finalizzati alla formazione di guide escursionistiche, di guide speleologiche e di guide equestri, anche mediante convenzione con associazioni speleologiche, il C.A.I., la F.I.S.E. o l'A.N.T.E.

Art. 7.

Commissione d'esame

1. La commissione esaminatrice per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, deputata all'espletamento delle procedure d'esame di cui all'articolo 5, è nominata con deliberazione della Giunta regionale, secondo la composizione prevista dall'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, integrata da:

a) un rappresentante designato dal C.A.I. per le professioni di guida escursionistica e guida speleologica;

b) un rappresentante designato dall'A.N.T.E. per la professione di guida equestre.

Art. 8.

Domanda d'esame

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge deve essere presentata alla Giunta regionale, Ufficio turismo-industria alberghiera, con le modalità previste dalla legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e dal regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

2. Nella domanda gli aspiranti debbono indicare se intendono essere abilitati anche all'uso professionale di lingue estere.

Art. 9.

Prove d'esame

1. Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

Prova scritta:

compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, nozioni di pronto soccorso;

Prova pratica:

prova di escursione, unita alla simulazione di un intervento di soccorso;

Prova orale:

le materie della prova scritta, nonché storia degli insediamenti umani e nozioni di geologia, ambiente naturale, geografia fisica e turistica, meteorologia, organizzazione e legislazione turistica.

2. Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

Prova scritta:

compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, nozioni di pronto soccorso;

Prova pratica:

prova di discesa in cavità unita alla simulazione di un intervento di pronto soccorso;

Prova orale:

le materie della prova scritta nonché nozioni di geologia, geografia turistica, speleologia e organizzazione e legislazione turistica.

3. Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida equestre vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

Prova scritta:

compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, tecnica di costruzione degli itinerari, nozioni di pronto soccorso;

Prova pratica:

esecuzione di un percorso a cavallo, con adeguate difficoltà tecniche di transito e di accompagnamento;

Prova orale:

le materie della prova scritta nonché nozioni elementari di geografia, ecologia e meteorologia, nonché di organizzazione e di legislazione turistica.

4. Per chi intende abilitarsi, in ciascuna delle attività di cui alla presente legge, all'uso professionale di lingue straniere, viene aggiunto il colloquio nelle lingue prescelte.

5. I candidati che non conseguano l'idoneità in una prova non possono essere ammessi a sostenere la successiva.

6. L'eventuale esito negativo del colloquio in lingua estera non osta al conseguimento della idoneità finale, ma impedisce solo l'abilitazione all'uso professionale di quella lingua.

7. L'idoneità finale è il risultato della idoneità in tutte e tre le prove, con la eventuale specificazione — in seguito all'esito del colloquio in lingua estera — della abilitazione all'uso professionale di questa.

Art. 10.*Abilitazioni semplificate*

1. Gli abitanti all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla presente legge che intendano abilitarsi anche nelle altre due sono ammessi, a domanda, a partecipare alla sessione abilitante con dispensa dalla prova scritta, sostenendo solo la prova pratica ed il colloquio.

2. Qualora l'abilitato sia già idoneo all'uso professionale di una o più lingue estere, è dispensato dal colloquio nelle medesime, ai fini del conseguimento della relativa abilitazione nelle altre figure professionali.

Art. 11.*Ulteriori abilitazioni*

1. Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri che conseguano l'abilitazione senza uso professionale di lingue estere possono, in sessioni successive, estendere l'abilitazione medesima all'uso di queste, chiedendo di sostenere il solo colloquio in una o più lingue.

2. Parimenti, a professionisti già autorizzati ad usare lingue estere è consentito, in sessioni successive, estendere la propria abilitazione ad altre lingue, chiedendo di sostenere il solo colloquio in una o più di queste.

Art. 12.*Attestato di abilitazione*

1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge i candidati che, abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 9.

2. La Giunta regionale, verificata la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione nella domanda, approva con propria deliberazione — da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Umbria — l'elenco degli abilitati.

3. L'assessore regionale al turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza di esercizio da parte del Comune, con l'eventuale indicazione della lingua o delle lingue estere per le quali è stato positivamente sostenuto l'esame.

Art. 13.*Elenchi regionali professionali*

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, presso la Regione dell'Umbria, Ufficio turismo-industria alberghiera, sono istituiti gli elenchi regionali delle guide escursionistiche, delle guide speleologiche e delle guide equestri, cui vengono iscritti tutti coloro che, essendo residenti in un comune dell'Umbria, sono in possesso della licenza di cui all'art. 3.

2. A tal fine, i comuni debbono trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco nominativo delle licenze rilasciate, rinnovate e revocate.

3. All'atto dell'iscrizione prevista dal primo comma, la Giunta regionale rilascia all'interessato apposito tessero personale di riconoscimento che deve essere mantenuto in vista dallo stesso sulla propria persona durante l'espletamento dell'attività professionale.

4. Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri eventualmente abilitate all'esercizio della professione in altre regioni che intendano essere iscritti nell'elenco della Regione dell'Umbria debbono produrre domanda all'Ufficio turismo-industria alberghiera, per la ricognizione della loro qualità.

5. La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso della necessaria licenza per l'esercizio della professione e da un attestato di non iscrizione nell'elenco della Regione di provenienza.

6. Gli elenchi regionali professionali sono pubblicati annualmente nel Bollettino ufficiale della regione Umbria.

Art. 14.*Compensi professionali*

1. I compensi per prestazioni di lavoro non subordinati, da applicare per le professioni di cui alla presente legge, sono fissati annualmente dalla giunta regionale.

Art. 15.*Divieti*

1. È fatto divieto a chi esercita le attività professionali di cui alla presente legge:

a) di praticare tariffe difformi da quelle stabilite ai sensi dello articolo 14;

b) di offrire servizi ed attività propri di altre figure professionali turistiche.

2. È fatto divieto agli operatori, ad imprese, enti e privati che si avvalgono della prestazione di guide escursionistiche, di guida speleologica e di guide equestri di applicare nei loro confronti compensi difformi da quelli determinati ai sensi dell'art. 14.

3. È altresì vietato a chiunque:

a) di esercitare le attività di cui alla presente legge sprovvisto della licenza di cui all'art. 3;

b) di avvalersi delle prestazioni professionali disciplinate dalla presente legge da parte di soggetti non abilitati.

Art. 16.*Sanzioni*

1. Per la violazione dei divieti posti all'art. 15 vengono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per le violazioni di cui al primo comma;

b) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per le violazioni di cui al secondo e terzo comma.

2. In caso di recidiva si applica, in sede di ordinanza di ingiunzione, il massimo della sanzione pecuniaria edittale.

Art. 17.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sulle attività professionali, nonché sull'applicazione delle norme della presente legge sono delegati ai Comuni.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 18.

Sospensione e revoca della licenza

1. Il mancato rinnovo della licenza di cui al quinto comma dell'articolo 3, comporta la sospensione di questa fino alla presentazione della domanda.

2. La licenza, salvo quanto disposto da norme penali di pubblica sicurezza, può essere sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da 6 a 12 mesi, ovvero revocata nei seguenti casi:

a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

b) comprovati comportamenti gravemente scorretti nell'esercizio dell'attività professionale consistenti:

nel servirsi dell'attività professionale per fini difformi da quelli inerenti alla professione stessa e/o per soddisfare esclusivamente interessi propri;

nel tenere atteggiamenti gravemente offensivi verso i turisti;

nel non prestare aiuto adeguato al turista in difficoltà o nel tenere comportamenti tali da metterne in pericolo l'incolumità personale;

c) reiterare violazioni ai divieti previsti all'art. 15.

3. La licenza è altresì revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 3 e al secondo comma dell'articolo 5.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri residenti ed operanti nel territorio della regione dell'Umbria, per ottenere l'attestato di abilitazione debbono — a pena di decadenza — presentare apposita domanda alla Regione - Ufficio turismo-industria alberghiera, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando eventualmente la lingua o le lingue estere con cui intendono essere autorizzati ad operare nell'epletamento della propria attività professionale.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione sull'attività professionale svolta e da idonea documentazione di comprovanza.

3. Ai fini del conseguimento della abilitazione all'uso delle lingue estere indicate nella domanda, la giunta regionale — entro 210 giorni dall'entrata in vigore della presente legge — indice una apposita sessione, consistente nel solo colloquio nella lingua o nelle lingue richieste.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 giugno 1989

MANDARINI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989, n. 19.

Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 26 del 28 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», la regione dell'Umbria identifica la figura di organizzatore professionale di congressi come fattore di sviluppo delle iniziative convegnistiche, e ne disciplina l'esercizio dell'attività con le norme della presente legge.

Art. 2.

Definizione

1. È organizzatore di congressi colui il quale svolge professionalmente attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze.

2. Non rientra in tale categoria qualsiasi soggetto che, nell'espletamento di attività legate alla sua appartenenza ad associazioni, enti ed istituti, organizza occasionalmente e senza scopo di lucro, congressi, manifestazioni convegnistiche o affini.

3. La professione può esercitarsi anche nell'ambito di strutture aziendali — individuali o societarie — i cui titolari, legali rappresentanti o direttori tecnici siano abilitati ai sensi della presente legge e debitamente iscritti nell'Albo regionale di cui all'art. 7.

4. Dette strutture aziendali, oltre all'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni come definite al primo comma del presente articolo, possono — nelle dette circostanze — fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza, nonché di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei convegnisti.

5. Per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi i cittadini degli altri Paesi membri della C.E.E., ai sensi dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono equiparati ai cittadini italiani.

Art. 3.

Abilitazione tecnico-professionale

1. L'abilitazione ad esercitare la professione di organizzatore di congressi è subordinata, ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali, all'esito favorevole di apposita sessione di esami consistente in prove scritte ed orali, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

2. La regione Umbria può organizzare — anche mediante convenzione con istituti — enti e associazioni — corsi di formazione e di preparazione.

Art. 4.

Requisiti di ammissione

1. Chi intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di organizzatore di congressi deve possedere i requisiti seguenti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della C.E.E.;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
- e) idoneità fisica all'attività professionale;
- f) pratica di almeno un anno presso imprese operanti nel settore della convegnistica, con funzioni almeno di concetto.

2. Per partecipare alla sessione di esami occorre presentare domanda alla regione Umbria, Ufficio turismo-industria alberghiera.

3. Nella domanda l'aspirante deve indicare due lingue estere nelle quali sostenere il colloquio.

Art. 5.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in:

Una prova scritta

sulla tecnica di amministrazione e organizzazione delle imprese congressuali, su elementi di discipline relative alla comunicazione ed ai trasporti, su elementi di legislazione, organizzazione, tecnica e geografia turistiche;

Una prova orale

sulle materie della prova scritta, nonché su altre nozioni di diritto civile e di cultura generale. Tale prova comprendente inoltre il colloquio in due lingue estere prescelte dal candidato tra quelle maggiormente diffuse di cui all'art. 4 del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, per l'abilitazione alle professioni turistiche.

2. I candidati che non conseguono l'idoneità alla prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

3. L'abilitazione si consegue ottenendo l'idoneità in entrambe le prove.

Art. 6.

Attestato di abilitazione

1. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione, approva con propria deliberazione l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di organizzatore di congressi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria.

2. L'assessore regionale al turismo provvede al rilascio dell'attestato di abilitazione.

Art. 7.

Albo regionale

1. È istituito presso la regione Umbria, Ufficio turismo-industria alberghiera, l'Albo degli organizzatori professionali di congressi, al quale sono iscritti tutti coloro che sono in possesso della abilitazione professionale e sono residenti in un comune dell'Umbria.

2. All'atto della iscrizione di cui al comma precedente viene rilasciata all'interessato, dalla Giunta regionale, apposita tessera personale di riconoscimento che lo stesso deve tenere presso di sé in occasione delle circostanze congressuali da lui curate.

3. Gli organizzatori professionali di congressi già abilitati in altre regioni, i quali intendano essere iscritti nell'albo della regione Umbria, debbono produrre domanda alla Regione, Ufficio turismo-industria alberghiera, per la ricognizione della loro qualità. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione attestante la conseguita abilitazione e la residenza in un comune dell'Umbria.

4. L'Albo degli organizzatori di congressi è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della regione Umbria.

Art. 8.

Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto agli organizzatori professionali di congressi di esercitare, dietro compenso, altre attività turistiche per le quali non sia stata conseguita la prescritta abilitazione.

2. Essi debbono astenersi da attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di imprese commerciali, artigiane e industriali.

3. È fatto divieto a chiunque di esercitare l'attività di organizzatore professionale di congressi senza possedere l'abilitazione di cui all'art. 3 della presente legge.

4. Per la violazione del disposto del primo e secondo comma del presente articolo, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

5. Per la violazione del disposto del terzo comma è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.

6. In caso di recidiva, le sanzioni da applicarsi in sede di ordinanza di ingiunzione sono comminate nella misura massima editale.

7. La vigilanza ed il controllo sull'attività professionale di cui alla presente legge è delegata ai Comuni, e l'accertamento delle infrazioni, nonché l'irrogazione delle sanzioni si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle vigenti norme.

8. I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno debbono trasmettere all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione dettagliata relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 9.

Sospensione, revoca e cancellazione dall'albo

1. L'iscrizione all'albo, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dalla Giunta regionale, per un periodo da 6 a 12 mesi ovvero revocata nei seguenti casi:

a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale, e comunque contrario agli scopi del turismo;

c) reiterate violazioni ai divieti previsti all'articolo precedente.

2. È altresì disposta la cancellazione dall'Albo qualora il titolare perda taluno dei requisiti di cui all'art. 4 e del primo comma dell'art. 7.

Art. 10.

1. Coloro i quali dimostrino di aver svolto attività di organizzatore professionale di congressi per almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono iscritti, a domanda, nell'albo regionale di cui all'art. 7.

2. A tal fine, gli interessati debbono produrre, a pena di decadenza, apposita domanda indirizzata all'Ufficio turismo-industria alberghiera della regione Umbria, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando idonea documentazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 giugno 1989

MANDARINI

89R0625

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989, n. 20.

Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 26 del 28 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. La regione Umbria, riconoscendo come essenziali ai fini dello sviluppo economico e sociale l'attività turistico-ricettiva, promuove la ulteriore qualificazione delle figure professionali che in essa operano.

2. In tale ambito — ed in attuazione dell'art. 11, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» — la Regione disciplina, con la presente legge, la figura professionale di direttore di albergo.

Art. 2.

Definizione

1. È direttore di albergo chi, professionalmente, presta la propria attività presso una unità ricettiva alberghiera, con compiti di direzione amministrativa e tecnica e con assunzione delle relative responsabilità gestionali ed operative.

2. L'attività in oggetto, quale che sia il rapporto contrattuale, deve comunque essere prestata a titolo esclusivo e con continuità presso una determinata unità ricettiva.

Art. 3.

Obblighi dei titolari di albergo

1. A ciascuna unità ricettiva alberghiera — autosufficiente sotto il profilo dei servizi — che sia classificata a tre stelle con almeno 60 posti letto, ovvero a quattro stelle, a cinque stelle o a cinque stelle lusso, è preposto un direttore di albergo, che può essere anche persona diversa dal titolare — che costituisce punto di riferimento nel rapporto tra clientela e amministrazione alberghiera.

2. Nessuna unità ricettiva alberghiera, di cui al primo comma, può rimanere senza direttore per più di 90 giorni.

3. Il sindaco del comune competente per territorio, dietro segnalazione dell'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione, dispone la sospensione dell'attività ricettiva alberghiera che abbia violato l'obbligo di cui al primo e secondo comma.

4. Durante la vacanza nella direzione dell'unità ricettiva, la proprietà è tenuta ad affidare la supplenza ad altro soggetto, anche non abilitato ai sensi della presente normativa, e deve darne notizia immediatamente alla Regione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Ufficio turismo-industria alberghiera.

5. Durante la supplenza, è facoltà della Regione disporre sopralluoghi presso l'unità ricettiva, per accertare la funzionalità ed il buon andamento del servizio.

Art. 4.

Abilitazione tecnico-professionale

1. L'esercizio della professione di direttore di albergo è subordinata, in base alle norme della presente legge, al possesso di attestato di abilitazione professionale, rilasciato dalla regione Umbria.

2. Esso si consegue mediante superamento di apposita sessione di esame, periodicamente indetta dalla Regione ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

3. In vista della sessione d'esame di cui al presente articolo, la Giunta regionale può organizzare corsi di preparazione e di formazione professionale, nonché attività seminariali, anche mediante convenzione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 5.

Requisiti di ammissione all'esame

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro stato membro della C.E.E.;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
- e) idoneità fisica all'attività professionale.

Art. 6.

Esame di abilitazione

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo deve essere presentata alla regione Umbria - Giunta regionale - Ufficio turismo-industria alberghiera, secondo le modalità di cui al regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

2. Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la lingua o le lingue estere nelle quali intendono sostenere l'esame abilitante.

3. Per l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo l'esame consiste nelle seguenti prove:

a) Prova scritta:

tecnica alberghiera; metodologie di conduzione alberghiera, della ristorazione e turistico-ricettiva; nozioni di marketing turistico-ricettivo; istituzioni di amministrazione e contabilità alberghiera; nozioni di informatica; geografia turistica.

b) Prova orale:

gli argomenti della prova scritta, legislazione turistica regionale e nazionale, nozioni elementari di diritto privato, cultura generale, conversazione obbligatoria in una o due lingue estere, di cui almeno una compresa tra quelle di cui all'art. 4, lett. c) del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

4. Non può essere ammessa alla prova orale chi non abbia conseguito l'idoneità nella prova scritta. L'idoneità finale si consegue ottenendo esito positivo in entrambe le prove della sessione.

5. Chi, avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore di albergo per una sola lingua estera, intendesse estendere la propria abilitazione ad una seconda allo scopo di ottenere i requisiti previsti al secondo comma, dell'art. 7, può, in una successiva sessione, sostenere il solo colloquio nella lingua estera prescelta.

Art. 7.

Abilitazione ed albo professionale

1. Sono abilitati all'esercizio della professione i soggetti che conseguono l'idoneità ai sensi dell'art. 6, e che risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 14 aprile 1987, n. 23, allegato A, n. 3, primo comma, possono operare quali direttori in alberghi a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso solo i soggetti che hanno conseguito l'idoneità con l'abilitazione in due lingue estere.

3. La regione Umbria, a detti fini, cura la tenuta di apposito Albo professionale nel quale sono iscritti tutti gli abilitati, con l'indicazione della lingua o delle lingue estere in cui hanno superato l'esame.

4. L'iscrizione è disposta d'ufficio per coloro i quali vengano abilitati dietro superamento dell'esame bandito dalla regione Umbria. Chi avesse conseguito analoga abilitazione presso altra Regione deve produrre apposita domanda presso l'ufficio turismo-industria alberghiera, allegando attestato di abilitazione professionale e certificato di non iscrizione nell'Albo della regione di provenienza.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno gli interessati già iscritti all'Albo, debbono, ai fini della conferma dell'iscrizione, presentare alla Regione certificato attestante la residenza in un comune dell'Umbria.

6. La mancata produzione della certificazione entro il termine di cui al quinto comma, comporta la sospensione dalla iscrizione all'Albo e la conseguente interdizione all'esercizio della professione in Umbria. La sospensione è revocata allorché l'interessato produca la necessaria certificazione. La sospensione e la revoca sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge.

2. È inoltre fatto divieto a chiunque di avvalersi della prestazione professionale, quale direttore di albergo, di soggetto non iscritto nell'Albo regionale, ovvero la cui iscrizione è sospesa.

3. La violazione delle citate norme comporta la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. In caso di violazione, da parte di un direttore di albergo, di norme regolanti il settore turistico-ricettivo in materia di tariffe e registrazione dei clienti, nonché per comprovati comportamenti gravemente offensivi nei confronti della clientela e contrari alla deontologia professionale e ai doveri dell'ospitalità, si applica:

a) una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 in occasione della prima violazione;

b) la sospensione dall'Albo regionale professionale, in caso di recidiva;

c) la cancellazione dall'Albo regionale in caso di recidiva reiterata.

Art. 9.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. Nei casi di trasgressione a norme di deontologia professionale e/o a principi di ospitalità turistica, la Giunta regionale preventivamente acquisisce motivato parere da parte di apposita Commissione così composta:

a) un dirigente dell'Ufficio turismo-industria alberghiera che la presiede;

b) due rappresentanti della categoria degli albergatori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in Umbria;

c) un rappresentante della categoria di direttore di albergo;

d) il direttore dell'azienda di promozione turistica competente per territorio.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Ufficio turismo ed industria alberghiera di livello non inferiore al VI.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Tutti coloro i quali, residenti in una comune dell'Umbria, alla data del 1° marzo 1989 svolgono le funzioni di direttore di albergo in aziende ricettive di cui all'art. 3, nonché coloro i quali — alla data di entrata in vigore della presente legge — le abbiano svolte continuativamente per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, sono iscritti a domanda nell'Albo regionale dei direttori di albergo.

2. La domanda, in carta legale e con firma autenticata, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, alla regione Umbria - Giunta regionale - ufficio turismo-industria alberghiera, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ad essa l'interessato deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai titolari delle aziende ricettive presso le quali ha prestato servizio, da cui risultino tutti gli estremi del servizio svolto, nonché certificato attestante la residenza in un comune dell'Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria,

Perugia, addì 22 giugno 1989

MANDARINI

89R0626

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 24.

Aumento per l'anno 1989 della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 6 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 «Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni» è autorizzata, limitatamente all'anno 1989 la maggiore spesa di lire 7.000.000.000 che graverà sul cap. 23400 del bilancio per l'anno in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)»	L. 7.000.000.000
--	------------------

Variazione in aumento

Cap. 23400 «Spese per la concessione di contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (L.R. 11 novembre 1974, n. 44 - L.R. 29 maggio 1989, n. 24)».	L. 7.000.000.000
--	------------------

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 maggio 1989

ROLLANDIN

89R0627

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 25.

Acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 6 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa è autorizzata per il triennio 1989/1991 la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 di cui lire 2.000.000.000 per l'anno 1989.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 23260 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 2.000.000.000 del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione; per l'anno 1989 a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio stesso;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 4.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3-2 «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1989/1991.

3. Alla ripartizione dell'onere relativo agli anni 1990 e 1991 si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)»	L. 2.000.000.000
--	------------------

Variazione in aumento

Capitolo di nuova istituzione n. 23260 programma regionale 2.1.2. codificazione 1.1.2.1.0.3.1.1.02 «Spese per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa - L.R. 29 maggio 1989, n. 25»	L. 2.000.000.000
---	------------------

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 maggio 1989

ROLLANDIN

89R0628

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 26.

Acquisto di beni immobili tramite partecipazione ai pubblici impianti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 6 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'acquisto di beni immobili tramite partecipazione ai pubblici impianti è autorizzata per gli anni finanziari 1989/1991 la spesa complessiva di lire 9.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 per l'anno 1989.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 23250 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 3.000.000.000 del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio stesso;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1989/1991.

3. Alla ripartizione della spesa per gli anni 1990 e 1991 si provvederà con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)»	L. 3.000.000.000
--	------------------

Variazione in aumento

Cap. 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - L.R. 19 aprile 1985, n. 12 L.R. 29 maggio 1989, n. 26»	L. 3.000.000.000
--	------------------

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 maggio 1989

ROLLANDIN

89R0629

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 27.

Rifinanziamento della legge regionale 7 agosto 1986, n. 44: «Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 6 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44, viene rifinanziata sino al 1991 la seguente spesa:

per l'anno 1989: L. 200.000.000;

per l'anno 1990: L. 300.000.000;

per l'anno 1991: L. 350.000.000.

2. L'onere di cui al comma precedente graverà sul capitolo n. 28850 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 650.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989-1991.

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo» (spese di investimento) L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 28850 «Contributi per rimboschimenti, nonché per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo» - L.R. 7 agosto 1986, n. 44 - L.R. 29 maggio 1989, n. 27) L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 maggio 1989

ROLLANDIN

89R0630

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 28.

Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1986, n. 38, concernente interventi per la sostituzione dell'impianto funiviario Chardonney-Laris in Comune di Champorcher.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 6 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 6 agosto 1986, n. 38 concernente il finanziamento della sostituzione dell'impianto funiviario Chardonney-Laris, in Comune di Champorcher, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

2. La spesa di cui al comma precedente graverà sul capitolo 37502 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento» - a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento L. 100.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37502 «Contributi per la sostituzione dell'impianto funiviario Chardonney-Laris, in Comune di Champorcher - L.R. 6 agosto 1986, n. 38». L. 100.000.000

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 maggio 1989

ROLLANDIN

89R0631

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 29.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Disposizioni concernenti il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 25 del 6 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riservata alla legge

1. In armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante «legge quadro sul pubblico impiego», e in particolare con quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26, e in attesa della legge di riforma della dirigenza pubblica, resta disciplinato dalla legge regionale il trattamento economico e normativo del personale regionale assimilato di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 (norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/1987).

Art. 2.

Trattamento economico del personale non inquadrato nei livelli funzionali

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1988, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali è attribuito rispettivamente il trattamento economico previsto per le qualifiche di Dirigente superiore e di Primo dirigente dell'amministrazione civile dello Stato, dal decreto legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito in legge 11 luglio 1986, n. 341, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

2. A decorrere dalla stessa data, al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali del Corpo Forestale Valdostano, l'indennità mensile di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74, concernente norme sul Corpo Forestale Valdostano, compete in misura uguale a quella delle corrispondenti qualifiche del personale statale.

3. Nel caso di ulteriori modificazioni del trattamento economico dei Dirigenti dell'Amministrazione civile dello Stato, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale, entro tre mesi, la proposta di adeguamento, nel rispetto della competenza legislativa della Regione in materia di ordinamento del personale.

Art. 3.

Funzioni dei vice dirigenti

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, sono aggiunti i seguenti commi: «Ai vice dirigenti spettano inoltre le attribuzioni previste dalle lettere a) ed c), fino all'importo di 50 milioni di lire, e dalle lettere b) e c) del successivo articolo 19.

Si applicano altresì ai vice dirigenti le disposizioni di cui ai successivi articoli 18, 21 e 22».

Art. 4.

Norma transitoria

1. In attesa che la Regione provveda, nell'ambito del rinnovo del contratto per il personale regionale per il triennio 1988/1990, all'istituzione di qualifiche direttive e ad una nuova disciplina dell'accesso alle qualifiche dirigenziali, non possono essere creati nuovi posti né banditi concorsi per l'inquadramento nei ruoli vicedirigenziali.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 3.842 milioni per l'anno 1989, ed in annue lire 1.921 milioni a decorrere dall'anno 1990 graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, come indicato al successivo articolo 6.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione per lire 3.842 milioni dello stanziamento previsto al capitolo 50000 «fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente «rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività».

Su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 6.158.000.000;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 3.842 milioni delle disponibilità già iscritte al programma 1.2. personale regionale del bilancio pluriennale 1989/1991;

per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)»	L. 3.842.000.000
---	------------------

in aumento

Cap. 20900 «Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi e altri assegni fissi»	L. 1.338.000.000
---	------------------

Cap. 20910 «Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi»	L. 402.000.000
--	----------------

Cap. 20950 «Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione»	L. 184.000.000
--	----------------

Cap. 20951 «Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione»	L. 22.000.000
---	---------------

Cap. 21200 «Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovute in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale»	L. 1.338.000.000
--	------------------

Cap. 21201 «Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale»	L. 402.000.000
---	----------------

Cap. 21355 «Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - stipendi e altri assegni fissi»	L. 55.000.000
--	---------------

Cap. 21356 «Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi ed altri assegni fissi»	L. 17.000.000
--	---------------

Cap. 21360 «Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent»	L. 10.000.000
Cap. 21361 «Contributi diversi a carico dell'Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da Gioco di Saint-Vincent»	L. 2.000.000
Cap. 21380 «Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent»	L. 55.000.000
Cap. 21381 «Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent»	L. 17.000.000
Totale in aumento	L. 3.842.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 maggio 1989

ROLLANDIN

89R0632

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 30.

Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In applicazione del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, concernente l'estensione alla Regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione, al fine di favorire l'orientamento verso facoltà universitarie, istituti di istruzione superiore e corsi post-universitari le cui materie di insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta, attua iniziative per rendere effettivo anche nell'ambito universitario il diritto allo studio, di cui all'articolo 34, commi terzo e quarto, della costituzione.

Art. 2.

1. Con la presente legge la Regione si propone di favorire ed orientare, secondo gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi universitari e post-universitari, agevolare l'inserimento professionale dei neo-laureati nella comunità.

Art. 3.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti residenti in Valle d'Aosta ed iscritti alle varie università, italiane ed estere, nonché agli istituti di istruzione superiore di grado universitario ed ai laureati residenti in Valle d'Aosta che si iscrivano a corsi di perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati nel precedente articolo 1.

2. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge i laureati iscritti ad un nuovo corso di laurea e, per quanto riguarda gli interventi di cui si accede per concorso, gli studenti fuori corso da oltre un anno.

Art. 4.

1. L'Assessorato alla pubblica istruzione curerà la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, provvedendo in particolare:

- a) a censire annualmente i residenti nella Regione iscritti alle varie università, distinti per corsi di laurea;
- b) a svolgere un servizio di orientamento agli studi universitari, fornendo annualmente adeguate informazioni agli studenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica sui vari corsi universitari e sulla presumibile domanda di lavoro;
- c) ad individuare e promuovere attività collaterali allo studio, finalizzate all'approfondimento ed allo sviluppo della formazione universitaria, anche attraverso tirocini pratici part-time presso aziende, enti pubblici e studi professionali.

Art. 5.

1. La Regione bandisce annualmente concorsi per assegni di studio a favore degli studenti universitari in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate.

2. L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria, escluso il servizio abitativo, ma può integrare per la differenza tali provvidenze quando siano di importo inferiore.

3. La Regione concede sussidi di studio agli studenti lavoratori meritevoli.

4. Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6.

1. La Regione concede facilitazioni particolari agli studenti meritevoli ricompresi nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure in altre categorie di disabili protette dalla legge, purché l'invalidità sia pari o superiore al 50%.

2. Le facilitazioni di cui al precedente comma possono essere convertite, a richiesta dell'interessato, in:

- dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;
- assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi;
- ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.

3. Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

1. Agli studenti in disagiate condizioni economiche che, per motivi di salute o per altre cause sopraggiunte ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito scolastico ed accedere all'assegno di studi previsti dall'articolo 5, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può erogare per un anno un sussidio straordinario non superiore all'importo dell'assegno di studio.

Art. 8.

1. Agli studenti universitari meritevoli possono essere concessi prestiti d'onore al tasso annuo agevolato del 3%.

2. La concessione dei prestiti d'onore sarà regolata da convenzioni con gli istituti di credito, deliberate dal Consiglio regionale.

3. I prestiti d'onore sono garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussioni regionali.

4. La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sottoporà all'approvazione del Consiglio regionale un apposito regolamento con il quale saranno fissati:

a) i requisiti oggettivi per l'accesso ai prestiti d'onore e per il loro rinnovo annuale durante il corso universitario;

b) le cause che determinano l'interruzione provvisoria nell'erogazione dei prestiti d'onore, le modalità per la ripresa del beneficio e le cause che determinano la soluzione del contratto;

c) la procedura ed i termini per la presentazione delle domande all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, per il loro esame e per il successivo inoltrato agli istituti di credito per la stipula del contratto;

d) la decorrenza del tasso di interesse;

e) le modalità di erogazione dei prestiti d'onore ed il loro piano di ammortamento, che comunque decorre dal terzo anno successivo alla data di conseguimento della laurea oppure dalla data di risoluzione del contratto;

f) le regole di un'eventuale incompatibilità con altre forme d'assistenza.

Art. 9.

1. In considerazione dei costi e dei disagi che la frequenza agli studi presso le varie università comporta per gli studenti valdostani, la Regione può stipulare, in alcune sedi universitarie, convenzioni con Regioni, enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.

2. Laddove e fino a quando non sia possibile stipulare le convenzioni indicate nel precedente comma, la Regione concorre finanziariamente nella spesa relativa all'alloggio.

3. L'ammontare dell'onere regionale per la fornitura del servizio di cui al presente articolo può essere differenziato in relazione alle condizioni economiche, alle capacità ed al merito dello studente, nonché all'obbligatorietà o meno della frequenza agli studi.

4. Le modalità di accesso e di godimento per le strutture previste dal primo comma e le modalità per gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 10.

1. La Giunta regionale stipula con le aziende di trasporto pubblico o in concessione appositi convenzioni per l'applicazione di tariffe preferenziali a favore degli studenti universitari, qualora le stesse non siano già previste da norme statali, nonché per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge e del loro eventuale accompagnatore.

2. Nei casi in cui non sia possibile stipulare le convenzioni indicate nel precedente comma, la Regione concorre nelle spese di trasporto dalla Valle d'Aosta alla sede di studio, debitamente documentate dagli interessati.

Art. 11.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, può concedere contributi ai laureati meritevoli e bisognosi che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati nel precedente articolo 1 e può stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e perfezionamento, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 12.

1. La Regione valorizza e favorisce l'associazionismo universitario rivolto all'organizzazione ed allo sviluppo in Valle d'Aosta, di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive.

2. Le deliberazioni relative al conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 13.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non saranno più istituite nuove borse di studio intitolate a personalità valdostane, escluse quelle da lascito.

2. Gli assegnatari delle borse esistenti potranno fruire degli altri benefici previsti dalla presente legge, ma l'ammontare di tali benefici dovrà essere calcolato sottraendo l'importo della borsa di studio in godimento.

Art. 14.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000 per l'anno 1989 e in annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall'esercizio 1990 graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione:

per l'applicazione degli artt. 4, 9, 10, 12, lire 120.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 300.000.000 per gli esercizi successivi, sul capitolo n. 44210, di nuova istituzione, con la denominazione «spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario»;

per l'applicazione degli artt. 5, 6, 7, 11, lire 80.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 200.000.000 per gli esercizi successivi, sul capitolo n. 44220, di nuova istituzione con la denominazione «Spese per la concessione di assegni e sussidi di studio a studenti universitari»;

per l'applicazione dell'art. 8, lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 1990, di cui lire 499.000.000 sul capitolo da istituire sui corrispondenti bilanci con la denominazione «Concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli prime rate» e lire 1.000.000 sui capitoli dei relativi bilanci corrispondenti al capitolo 51000 del bilancio di previsione per l'anno in corso «oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni relative».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'esercizio 1989 mediante riduzione di L. 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per il corrente esercizio concernente «interventi nel settore formativo scolastico»; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 300.000.000;

per gli esercizi 1990-1991 mediante utilizzo per L. 2.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. «Altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1990-1991.

3. A decorrere dall'anno 1991 alla rideterminazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvederà annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 15.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

in diminuzione

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)». L. 200.000.000

in aumento

Settore 4° Promozione sociale

Programma 2.2.4.0.3. Istruzione e cultura - diritto allo studio

Cap. 44210 (di nuova istituzione) Codificazione 1.1.1.4.2.2.06.04.07. «Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario» L.R. 14 giugno 1989, n. 30, artt. 4, 9; 10 e 12. L. 120.000.000

Cap. 44220 (di nuova istituzione) Codificazione 1.1.1.6.1.2.06.04.07. «Spese per la concessione di assegni e sussidi di studio a studenti universitari L.R. 14 giugno 1989, n. 30, artt. 5, 6, 7 e 11» L. 80.000.000

Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 giugno 1989

ROLLANDIN

89R0633

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 31.

Contributo alla fondazione «Mavi Marcoz» per l'effettuazione di un concorso internazionale biennale di pianoforte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Valle d'Aosta contribuisce all'effettuazione del concorso internazionale biennale di pianoforte indetto dalla fondazione «Mavi Marcoz».

Art. 2.

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede ad erogare alla fondazione «Mavi Marcoz», per gli anni 1989 e 1991, un contributo pari al 55% delle spese sostenute, con un tetto massimo di L. 170.000.000.

2. Il contributo di cui al precedente comma è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è versato in due rate. La prima, pari al 70% del contributo, entro un mese dalla data del bando di concorso e la seconda, a saldo e a manifestazione avvenuta, su presentazione di rendiconto.

Art. 3.

1. Alla Regione spettano un rappresentante nel Consiglio di amministrazione della fondazione, nominato dal Presidente della Giunta Regionale e due rappresentanti nella commissione giudicatrice del concorso, nominati dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 4.

1. L'onere di L. 170.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul seguente capitolo di nuova istituzione del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1989 e sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1991;

Capitolo 46255 «Contributo alla fondazione «Mavi Marcoz» per l'effettuazione di un concorso internazionale biennale di pianoforte». L.R. 14 giugno 1989, n. 31.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione della somma di L. 170.000.000 iscritta al Capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso; per l'anno 1991 mediante utilizzo di L. 170.000.000 delle risorse già iscritte al programma 2.2.4.08 - attività culturali e scientifiche - del bilancio pluriennale 1989-1991.

Art. 5.

Al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

in diminuzione

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)». L. 170.000.000

in aumento

Cap. 46255 Programma regionale 2.2.4.08. Codificazione 1.1.1.6.2.2.06.07. («Contributo alla fondazione Mavi Marcoz per l'effettuazione di un concorso internazionale biennale di pianoforte») (di nuova istituzione) L.R. 14 giugno 1989, n. 31. L. 170.000.000

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 giugno 1989

ROLLANDIN

89R0634

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 32.

Adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1989, della misura dell'assegno di riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'importo annuo dell'assegno di riconoscimento di cui alla legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48 modificato con la L.R. 21 luglio 1980, n. 30, in godimento alla stessa data dagli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, è maggiorato del 15 per cento.

Art. 2.

1. Il maggior onere a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1989, graverà sul capitolo 43010 della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione di lire 10.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per il corrente esercizio concernente «interventi nel settore formativo scolastico», su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 290.000.000; per gli anni 1990 e 1991, mediante utilizzo, per lire 20.000.000, delle risorse disponibili relative al programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale della Regione 1989-1991.

3. Per gli anni successivi l'onere previsto dalla presente legge sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA*In diminuzione*

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)». L. 10.000.000

In aumento

Settore 4° Promozione sociale

Programma 2.2.4.0.1. Istruzione e cultura

— Personale scolastico —

Cap. 43010. «Spese per la corresponsione dell'assegno di riconoscimento alle ex insegnanti di scuole sussidiate». L.R. 14 luglio 1982, n. 21, L.R. 30 dicembre 1985, n. 89, L.R. 14 giugno 1989, n. 32. L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 giugno 1989

ROLLANDIN

89R0635

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 33.

Aumento della spesa annua di cui alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, e successive modificazioni, concernente contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La spesa annua prevista dall'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, e successive modificazioni, per la concessione di contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Regione è aumentata da lire ottantamiloni a lire centotrentamiloni, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 41300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura della spesa di lire 40.000.000 si provvede, per l'anno 1989, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)», a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 80.000.000 delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.3.03 — Assistenza sociale e beneficenza pubblica — del bilancio pluriennale della Regione 1989/1991; dall'anno 1992 gli oneri previsti saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA*Variazione in diminuzione*

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)». L. 40.000.000

Variazione in aumento

Cap. 41300. «Contributi ad enti e istituti di patronato e di assistenza sociale». L.R. 30 agosto 1970, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni. L. 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 giugno 1989

ROLLANDIN

89R0636

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 34.

Destinazione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 - Legge quadro per il turismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vengono destinati al finanziamento aggiuntivo degli interventi già previsti dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 giugno 1989

ROLLANDIN

89R0637

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 35.

Rifinanziamento per l'esercizio 1989 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come successivamente modificata, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, e successive modificazioni, concernente «Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa», è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1989, la spesa di lire 5.000.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37505 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti», a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA**Variazione in diminuzione**

Cap. 50100. Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) L. 5.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37505. Contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa. L.R. 28 dicembre 1984, n. 83. L.R. 30 dicembre 1987, n. 86. L. 5.000.000.000

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 giugno 1989

ROLLANDIN

89R0638

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 36.

Aumento, per l'anno 1989, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 27 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale», è autorizzata, limitatamente all'anno 1989, la maggiore spesa di lire 1.000.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento» — a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. — settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150. Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 1.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37500. Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società. L.R. 3 agosto 1971, n. 10. L.R. 14 dicembre 1972, n. 40. L. 1.000.000.000

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 giugno 1989

ROLLANDIN

89R0639

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 15.

Modificazione della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 concernente: «Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica» e integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 concernente: «Nuove norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32 del 9 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 54, è così sostituito:

«Art. 3 - Contributi.

La Regione contribuisce nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

In considerazione della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente differenziata onerosità che esse comportano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, su domanda del presidente del consorzio di bonifica, i contributi di cui al comma precedente applicando i parametri di cui all'annessa tabella A, sullo stanziamento iscritto nel bilancio regionale ridotto della quota del 10%.

Ogni due anni la Giunta regionale può modificare con atto amministrativo i parametri individuati dalla tabella A, sentita la commissione consiliare competente.

Sino alla ridelimitazione definitiva del comprensorio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, il consorzio omonimo, destinatario del complessivo contributo, è tenuto a corrispondere ai singoli consorzi, ricadenti parzialmente nel proprio territorio, la quota a essi spettante, indicata percentualmente per ciascuno dei rispettivi comprensori nell'allegata tabella A.

Il controllo e la vigilanza sulla gestione e sulla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione sono demandati agli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, che inviano alla Giunta regionale una dettagliata relazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

TABELLA A

Consorzio di bonifica	aliquota %
Adige Bacchiglione, Padova	5,90
Adige Garda, Verona	4,19
Agro Veronese Tartaro Tione, Verona	3,71
Bacchiglione Brenda, Padova	5,31
Basso Piave, San Dona di Piave (Verona)	6,88
Delta Po Adige, Ariano Polesine (Rovigo)	14,81
Dese Sile, Mestre-Venezia	3,10
Destra Piave, Treviso	2,47
Euganeo, Este (Padova)	5,05
Medio Astico-Bacchiglione, Thiene (Vicenza)	0,72
Padana Polesana, Rovigo	6,56
Pedemontano Brenta, Cittadella (Padova)	6,06
Pedemontano Brentella di Pederobba, Montebelluna (Treviso)	2,62
Pedemontano Sinistra Piave, Conegliano (Treviso)	1,31
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, Portogruaro (Verona)	5,65
- parametro inclusivo dei comprensori Bacino Reghena (0,25), Bacino Sant'Osvaldo (0,46) e San Michele al Tagliamento (1,39)	
Polesine Adige-Canalbianco, Rovigo	10,27
Riviera Berica, Sossano (Vicenza)	1,79
Sinistra Medio Brenta, Mirano (Venezia)	4,08
Valli Grandi e Medio Veronese, Legnago (Verona)	3,39
Zerpano Adige Guà, Verona	2,84
2° grado per l'irrigazione del Polesine, Rovigo	3,17
2° grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.), Verona	0,12
	100,00

La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al 10% della somma stanziata in bilancio per spese di manutenzione, per accertate esigenze particolari, compresa la manutenzione dei "Centri regionali di emergenza" e del "Musco regionale della bonifica".

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 va aggiunto il seguente comma:

«In deroga a quanto stabilito dal terzo comma e seguenti, le aliquote per spese generali e oneri vari sui progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, la cui esecuzione viene affidata in

concessione ai consorzi di bonifica, sono stabilite nella misura del quattordici per cento dell'importo dei lavori e delle forniture, da ridursi al cinque per cento quando trattasi di espropriazioni, di revisione dei prezzi o di maggiore spesa, oltre l'importo ammesso nel progetto principale per lavori suppletivi».

Il presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1989

BERNINI

89R0640

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 16.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente: «Disciplina dell'artigianato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32 del 9 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, sono aggiunti gli articoli 11-bis e 11-ter.

«Art. 11-bis Agevolazioni ai consorzi e società consortili.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

3. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio, cooperativa, o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile.

Art. 11-ter - Norma transitoria.

1. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1989 e 1990 i consorzi e le società consortili costituiti difformemente da quanto previsto al primo e al secondo comma del precedente articolo 11-bis continueranno a godere delle agevolazioni previste a loro favore dalla vigente normativa regionale».

Art. 2.

1. L'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è così sostituito:

«1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano fatto segnalazione.

2. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.

3. Il ricorso contro le deliberazioni di cancellazione ha effetto sospensivo.

4. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo».

Art. 3.

1. L'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è così modificato:

«1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono dovute alla Regione nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di commercio industria agricoltura artigianato».

2. A intervenuta stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 17, le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di cui al comma precedente nel quadro della regolazione dei rapporti con la Regione disciplinati dalle richiamate convenzioni cui si provvederà con lo stanziamento previsto dal successivo articolo 35».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, è così modificato:

«3. Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane e per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato che dovrà avvenire comunque entro il 1989. La commissione costituita con le modalità straordinarie di cui al presente articolo continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti».

Art. 5.

1. È abrogato il primo comma dell'articolo 35 della legge 31 dicembre 1987, n. 67.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1989

BERNINI

89R0641

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1989, n. 17.

Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32 del 9 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, approvato con legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5, sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

Variazioni in aumento:

Cap. 3210 - Spese per l'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, su referendum consultivi regionali (legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1) 2.000 milioni;

Cap. 53010 - Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali (legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1) 3.000 milioni;

Cap. 80010 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie 1.000 milioni;

Variazioni in diminuzione:

Cap. 84000 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti 3.000 milioni;

Cap. 84100 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in c/capitale 3.000 milioni.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 giugno 1989

BERNINI

89R0642

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Calenzano)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Ferranti Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebri s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Emea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIGTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 2
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mascali, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCII
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiller, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale, cronologico per materie, 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	(06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	(06) 85082150/85082276
- inserzioni	(06) 85082145/85082189

N.B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 4 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000